

Publicato il 06/10/2022

N. 06181/2022 REG.PROV.COLL.
N. 03035/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3035 del 2022, proposto da Maurizio Bevilacqua, rappresentato e difeso dall'avvocato Tiziano Ferrante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Istituto Istruzione Superiore Liceale Quinto Orazio Flacco di Portici, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria *ex lege* in Napoli, via Diaz 11;

per ottenere

- a) l'annullamento: 1) della Nota N. prot. 0009229 del 11.05.22; 2) della Nota N. prot. 0010436 del 27.05.22 – entrambe a firma del Dirigente Scolastico dell'Istituto Istruzione Superiore Liceale Quinto Orazio Flacco con sede Portici alla Via Scalea n. 30;
- b) il riconoscimento del diritto del ricorrente ad avere accesso alla documentazione richiesta con missiva via pec del 27.05.22.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, Istituto Istruzione Superiore Liceale Quinto Orazio Flacco di Portici;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso all'esame, notificato il 10 giugno e depositato il 21 giugno 2022, il ricorrente espone di essere docente di lingua e letteratura spagnola e di aver prestato nel periodo 2017-2022 servizio come esperto di lingua e civiltà portoghese presso l'Istituto di istruzione superiore liceale Quinto Orazio Flacco di Portici erogando prestazioni occasionali in esecuzione di apposite convenzioni stipulate con l'istituto in corrispondenza di corsi ivi attivati (con compensi ancorati al numero di iscritti anno per anno).

Con istanza di accesso "civico" (l'istanza richiama l'articolo 5, comma 2, d.lg. 2013, n. 33) egli chiedeva quindi all'Istituto il rilascio di copia dei contratti stipulati nel corso degli anni e "delle ricevute/notule per prestazione occasionale sottoscritte dallo scrivente relativamente a ciascun periodo indicato". Nell'istanza chiariva di aver verificato presso l'I.N.P.S. che "nel proprio Estratto Conto INPS Gestione Dipendenti Pubblici Stato di servizio, Retribuzioni, Periodi riconosciuti e figurativi risultavano registrati i soli periodi corrispondenti agli anni 2017 e 2019" e giustificava l'istanza con l'esigenza di provvedere al "riscatto" dei periodi mancanti.

All'istanza l'istituto dava un primo riscontro con una nota del 11 maggio 2022 in cui era precisato che: a) l'istanza sarebbe stata trattata in considerazione delle motivazioni poste alla sua base, come istanza di "accesso documentale"; b) l'attività come docente di lingua portoghese si atteggiava a prestazione di lavoro occasionale e non sarebbe stata quindi soggetta a contribuzione

previdenziale (i contributi versati negli anni 2017-2019 erano quindi definiti “non dovuti”); c) benchè la documentazione richiesta fosse presumibilmente già in suo possesso, si sarebbe comunque proceduto al suo reperimento “anche ai fini di una loro eventuale regolarizzazione”.

Seguiva una seconda nota del 27 maggio 2022 con cui l’Istituto: a) forniva i contratti relativi agli anni 2018, 2019 e 2021 (specificando che era in attesa che il contratto relativo all’anno scolastico 2021-2022 fosse sottoscritto dal ricorrente); b) dichiarava di non aver trovato “le ricevute-notule per le prestazioni occasionali” eseguite; c) trasmetteva i prospetti di liquidazione dei compensi corrisposti negli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 al fine “di soddisfare le finalità sottese all’articolo 5, comma 2, d.lg. 33/2013”.

Con il ricorso il ricorrente impugna le due note sostenendo che il riscontro alla sua istanza è solo parziale e quindi insiste per il rilascio dei documenti non esibiti.

L’amministrazione resiste al ricorso. Essa ha depositato tra l’altro una nota del 16 luglio 2022 recante la trasmissione al ricorrente di due notule rinvenute nel carteggio del fascicolo di formazione della lingua portoghese concludendo per la reiezione del ricorso sostenendo di aver “rilasciato quanto richiesto ed in suo possesso” oltre alla “documentazione contenente i prospetti di liquidazione dei compensi corrisposti relativi agli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, estratti dal Giornale Emolumenti, attestanti in dettaglio gli imponibili previdenziali, gli imponibili fiscali, le ritenute previdenziali laddove operate, le ritenute erariali, i compensi netti” che “sono rappresentativi dei pagamenti effettuati e degli adempimenti posti carico dell’istituzione scolastica”.

Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti oltre precisati.

Va premesso che esula dalla controversia all’esame la questione relativa alla natura dei corrispettivi dell’attività svolta dal ricorrente e della contribuzione pensionistica.

La controversia all’esame attiene infatti al diritto di accesso.

Come evidenziato l'amministrazione ha dato riscontro alla istanza del ricorrente nei termini previsti fornendo la documentazione (fino ad allora) rinvenuta nei propri archivi; ulteriore documentazione è stata fornita – come accennato - dopo il deposito del ricorso essendo stata rinvenuta successivamente.

In questa situazione non può ritenersi che l'amministrazione abbia esattamente adempiuto al suo obbligo di dare riscontro alla istanza di accesso dato che – benché il diritto di accesso trovi il suo naturale limite nella esistenza e disponibilità dei documenti nel senso che l'amministrazione è obbligata a ricercare i documenti nei propri archivi ma non può esibire documenti che non esistano o non riesca a trovare – nel caso in esame non può ritenersi che sussista certezza in ordine alla inesistenza di altri documenti o al loro smarrimento; lo stesso svolgersi della vicenda (in particolare la circostanza che rispetto al primo riscontro ulteriori documenti siano stati rinvenuti e forniti dopo la notifica del ricorso) fa ritenere che ulteriori ricerche potrebbero portare al reperimento dei documenti mancanti.

Di conseguenza il ricorso va accolto nel senso che l'amministrazione è tenuta a eseguire ulteriori ricerche dei documenti mancanti; ove queste ricerche diano un esito non fruttuoso di questa circostanza sarà rilasciata al ricorrente apposita attestazione di cui si assume la responsabilità, che chiarisca se i documenti richiesti non esistano ovvero siano andati smarriti o comunque non siano stati trovati; in questo secondo caso, quali ricerche siano state eseguite avendo riguardo alla modalità di conservazione degli atti richiesti e alle articolazioni organizzative incaricate della conservazione e quali siano le concrete ragioni del mancato reperimento dei documenti (T.A.R. Campania, sez. VI, 3 maggio 2021, n. 2915).

In questi limiti quindi il ricorso è accolto, con conseguente obbligo dell'amministrazione di eseguire quanto sopra descritto entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza.

Le spese di giudizio, in ragione della particolarità della fattispecie, possono essere interamente compensate

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, sez. VI, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo accoglie, come da motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere, Estensore

Angela Fontana, Consigliere

L'ESTENSORE
Davide Soricelli

IL PRESIDENTE
Santino Scudeller

IL SEGRETARIO